

N. 02400/2023 REG.PROV.CAU.

N. 04099/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4099 del 2023, proposto dal signor Antonio Villano, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale dei Parioli 24;

contro

il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso l'avvocatura dell'ente, in Trento, piazza Dante, 15;

il Comune di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per la riforma, previa sospensione

della sentenza T.R.G.A. Trento, sezione unica, 13 aprile 2023 n.51, che ha respinto il ricorso n.137/2022 R.G., proposto per l'annullamento dei seguenti atti del Comune di Trento:

- a) del provvedimento n. 8.6.3/2020/4 – 8.6.3/2013/70 notificato il giorno 5 settembre 2022, con il quale il Dirigente del SUAP- Sportello unico attività produttive ha ingiunto ad Antonio Villano quale titolare di licenza di sala giochi e scommesse per la gestione di sistemi di gioco VLT per l'esercizio denominato Sala Giochi Las Vegas, situato a Trento, in via Milano 136 angolo via Bezzecca 4, di provvedere all'immediata rimozione degli apparecchi da gioco ivi collocati; di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente e in particolare:
- b) della nota informativa 8.6.3/2020/4, notificata il giorno 4 agosto 2022;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di rigetto del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Rilevato che:

- il ricorrente appellante - imprenditore attivo in provincia di Trento nel settore del

gioco lecito – gestisce, in particolare, la sala giochi denominata “Las Vegas” che si trova a Trento, in via Milano 136 angolo via Bezzecca 4 ed offre al pubblico apparecchi da intrattenimento tipo “*videolottery*”, noti anche come VLT, autorizzati ai sensi dell’art. 110 del T.U. 18 giugno 1931 n.773 (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, provvedimento di rimozione);

- ciò posto, la Provincia autonoma di Trento ha approvato la l.p. 22 luglio 2015 n.13, recante “*interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco*”, la quale, come afferma l’art. 1 comma 1, che ne individua le finalità, “*limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito*”;

- di questa legge, interessa, in particolare, l’art. 5, che, “*per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco*”, vieta di collocare gli apparecchi da gioco di cui si è detto “*a una distanza inferiore a trecento metri*” da tutta una serie di luoghi sensibili, puntualmente elencati, ritenuti presuntivamente luogo di ritrovo di categorie di persone più fragili e maggiormente suscettibili di divenire dipendenti dal gioco, come ad esempio gli istituti scolastici e i circoli per anziani;

- per gli apparecchi già legittimamente installati, tra i quali rientrano pacificamente quelli per cui è causa, dispone poi la norma transitoria dell’art. 14, comma 1, per cui quelli “*posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1*” dai luoghi sensibili in questione “*sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco*”, ovvero entro il 12 agosto 2022;

- con circolare 21 settembre 2016 n. prot. 491566 d.d. 6, il Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia ha poi fissato in modo uniforme il criterio da utilizzare per misurare la distanza, individuandolo in quello “*del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area*” e il luogo sensibile considerato (sentenza impugnata, p. 27,

fatto incontestato);

- conseguentemente, il Comune di Trento, con la deliberazione del Consiglio 8 marzo 2017 n.32, ha concretamente individuato i luoghi sensibili presenti nel proprio territorio (sentenza impugnata, p. 27, fatto storico incontestato);

- tutto ciò posto, il ricorrente appellante, approssimandosi la scadenza del 12 agosto 2022 di cui si è detto, ha chiesto al Comune con un'istanza 1 agosto 2022 di renderle noto se le proprie sale giochi, e in particolare quella per cui è causa, rientrassero in quelle tenute a rimuovere gli apparecchi in questione (doc. 2 in I grado ricorrente appellante, nota Comune 9 agosto 2022);

- all'istanza, il Comune ha risposto con la nota informativa 9 agosto 2022 di cui in epigrafe (doc. 2 in I grado ricorrenti appellanti, cit.), con la quale ha specificato, in particolare, che la sala giochi di via Milano 136 si trova a distanza inferiore a quella ammessa da cinque di questi luoghi sensibili, ovvero due scuole per l'infanzia, un oratorio, un circolo anziani e un istituto sanitario;

- successivamente, con il provvedimento n.8.6.3/2020/4 – 8.6.3/2013/70 notificato il giorno 5 settembre 2022 di cui in epigrafe (doc. 1 in I grado ricorrente appellante, cit.), il Comune, preso atto che dodici degli apparecchi installati nella sala di via Milano in questione erano ancora presenti sul posto e funzionanti nonostante il termine per rimuoverli fosse decorso, ne ha ordinato la rimozione immediata;

- con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto contro questo provvedimento. In particolare ha escluso che il provvedimento stesso determini un cd. effetto espulsivo, ovvero la sostanziale impossibilità di svolgere l'attività in questione su tutto il territorio comunale, osservando sulla base di una verifica disposta a questo scopo, che parte significativa di esso, ovvero il 22,4% del territorio urbanizzato (doc. 5 appellante,

verificazione, p.14); di conseguenza ha respinto come manifestamente infondata la questione di incostituzionalità della legge provinciale su cui il provvedimento è fondato, prospettata dalla parte;

- contro questa sentenza, l'interessato ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, nei quali in sintesi sostiene che l'effetto espulsivo si sarebbe comunque verificato, perché anche in base ai risultati della verifica esercitare la loro attività in Comune di Trento sarebbe nella sostanza impossibile, come sarebbe dimostrato dalla chiusura di un numero considerevole di attività simili ivi esistenti, e quindi ripropone la questione di costituzionalità della legge; chiede comunque che la verifica sia ripetuta sulla base di criteri ritenuti più realistici;

- contestualmente, ha chiesto la sospensione cautelare della sentenza, allegando che dalla chiusura della sala, che conseguirebbe alla rimozione degli apparecchi, gli deriverebbe danno grave e irreparabile;

- hanno resistito il Ministero con l'Agenzia delle entrate, con atto 29 maggio 2023, il Comune, con memoria 31 maggio 2023 e la Provincia, con memoria 6 giugno 2023, ed hanno chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito;

- all'esito della camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023, la Sezione ritiene che la domanda cautelare vada accolta;

- quanto al *fumus*, i motivi dedotti richiedono approfondimento nel merito;

- sotto il profilo del *periculum*, non è contestato che il provvedimento impugnato comporta di fatto la chiusura dell'attività, dato che si tratta di un esercizio dedicato esclusivamente al gioco, e quindi vi è la possibilità che la parte subisca un pregiudizio tendenzialmente irreparabile;

- le spese di fase si possono compensare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso n.4099/2023 R.G.) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Manda alla Segreteria perché il Presidente titolare della Sezione fissi la pubblica udienza per la decisione del merito.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lopilato